

Causa C-507/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

3 luglio 2019

Giudice del rinvio:

Bundesverwaltungsgericht (Germania)

Data della decisione di rinvio:

14 maggio 2019

Resistente in primo grado, appellante e ricorrente in cassazione:

Repubblica federale di Germania

Ricorrente in primo grado, appellato e resistente in cassazione:

XT

Oggetto del procedimento principale

Riconoscimento dello status di rifugiato ipso facto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase dell'AsylG

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95; articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se al fine di valutare se sia cessata la protezione o l'assistenza dell'UNRWA a un palestinese apolide, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, si debba prendere in considerazione, sotto il profilo geografico, unicamente la zona operativa (Striscia di Gaza, Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania) in cui l'apolide soggiornava effettivamente al momento della partenza dal territorio sotto

- mandato dell'UNRWA (nella fattispecie la Siria), o se si debba tenere conto anche di altre zone operative appartenenti al territorio sotto mandato dell'UNRWA.
- 2) Qualora, al momento della partenza non si debba prendere in considerazione solo la zona operativa, se debbano essere prese in considerazione tutte le zone operative del territorio sotto mandato, a prescindere da altre condizioni. In caso di soluzione negativa, se altre zone operative debbano essere prese in considerazione solo qualora l'apolide avesse un legame (territoriale) sostanziale con le stesse; se, ai fini di tale legame, al momento della partenza sia necessario un soggiorno abituale, attuale o precedente; se per stabilire l'esistenza di un legame (territoriale) sostanziale debbano essere prese in considerazione ulteriori circostanze. In caso di soluzione affermativa, quali siano tali circostanze; se abbia rilevanza il fatto che al momento di lasciare il territorio sotto mandato dell'UNRWA per l'apolide sia possibile e ragionevole entrare nella zona operativa rilevante.
 - 3) Se un apolide che lascia il territorio sotto mandato dell'UNRWA perché nella zona operativa della sua dimora effettiva si trova in uno stato di grave insicurezza personale e l'UNRWA versa nell'impossibilità di assicurargli protezione o assistenza in tale territorio goda ipso facto di protezione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/95/UE, anche se si era precedentemente recato in tale zona operativa senza trovarsi in uno stato di grave insicurezza personale nella zona operativa nella quale aveva la sua precedente dimora e senza poter contare, sulla base delle circostanze al momento del passaggio, sulla protezione o assistenza dell'UNRWA nella zona operativa nella quale si reca, né su un ritorno in un prossimo futuro nella zona operativa nella quale aveva precedentemente la dimora.
 - 4) Se per valutare se ad un apolide non debba essere riconosciuto lo status di rifugiato ipso facto, in quanto le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, sono venute meno dopo che ha lasciato il territorio sotto mandato dell'UNRWA, debba essere presa in considerazione solo la zona operativa dell'ultima dimora abituale. In caso di soluzione negativa, se si debba tenere conto, specularmente, dei territori da prendere in considerazione al momento della partenza in base al punto 2. In caso di soluzione negativa, quali criteri devono essere utilizzati per determinare i territori da prendere in considerazione al momento della decisione sulla domanda; e se il cessare delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, presupponga la volontà delle autorità (statali o quasi statali) della zona operativa rilevante di accogliere (nuovamente) l'apolide.
 - 5) Nel caso in cui, ai fini dell'esistenza o del cessare delle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE, sia rilevante la zona operativa dell'(ultima) dimora abituale,

quali siano i criteri pertinenti per stabilire il luogo di dimora abituale; se sia necessario un soggiorno regolare, autorizzato dallo Stato di residenza. In caso di soluzione negativa, se sia necessario come minimo che le autorità competenti nella zona operativa accettino consapevolmente il soggiorno dell'apolide interessato. In caso di soluzione affermativa in tal senso, se sia necessario che le autorità competenti siano concretamente consapevoli della presenza del singolo apolide, o se sia sufficiente l'accettazione consapevole del suo soggiorno in quanto membro di un gruppo più ampio di persone. In caso di soluzione negativa, se sia sufficiente un soggiorno effettivo più lungo.

Disposizioni di diritto internazionale citate

Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra», articolo 1, sezione A, nonché sezioni D, E e F.

Disposizioni di diritto dell'Unione citate

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta: articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase (in prosieguo anche: «clausola di esclusione») e seconda frase (in prosieguo anche: «clausola di inclusione»); articolo 2, lettere d) e n).

Disposizioni nazionali citate

Asylgesetz (legge sull'asilo; in prosieguo l'«AsylG»), articoli 3 («Riconoscimento dello status di rifugiato»), 27 («Sicurezza contro la persecuzione altrove»), 29 («Domande inammissibili»), 77 («Decisione del tribunale»).

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea citata

Sentenze del 25 luglio 2018, Alheto (C-585/16, ECLI:EU:C:2018:584, punti 7, 86, 92, 110 e segg., 127, 131 e segg., 140);

del 19 dicembre 2012, El Kott e a. (C-364/11, ECLI:EU:C:2012:826, punti da 49 a 51, 52, 54, da 58 a 65, da 75 a 77 e 81);

del 17 giugno 2010, Bolbol (C-31/09, ECLI:EU:C:2010:351, punti 44 e 51).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il ricorrente in primo grado (in prosiegua: il “ricorrente”), nato a Damasco, è un palestinese apolide. Egli chiede il riconoscimento dello status di rifugiato ipso facto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase dell’AsylG. Secondo le sue stesse dichiarazioni, egli si sarebbe recato nel territorio della Repubblica federale nel dicembre 2015. All’inizio di febbraio 2016 avrebbe presentato una domanda di asilo. Nel corso del colloquio aveva dichiarato di avere svolto lavori occasionali in Libano dall’ottobre 2013 al 20 novembre 2015. Dal momento che non gli era ivi stato concesso un permesso di soggiorno e che le forze di sicurezza libanesi avevano ripreso la «loro» deportazione in Siria, egli vi avrebbe fatto ritorno. Sarebbe rimasto a Qudsaya (Siria) fino alla sua partenza a fine novembre 2015; la sua famiglia vivrebbe ancora lì. Egli avrebbe lasciato la Siria a causa della guerra e teme che un suo ritorno in tale paese possa portare al suo arresto.
- 2 Con decisione del 29 agosto 2016, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati) ha riconosciuto al ricorrente lo status di protezione sussidiaria; ha inoltre respinto la sua domanda d’asilo.
- 3 Con sentenza del 24 novembre 2016, il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) ha obbligato la resistente in primo grado (in prosiegua: la “resistente”), a riconoscere lo status di rifugiato del ricorrente. A titolo di motivazione, esso ha sostenuto che questi sarebbe minacciato di persecuzione ai sensi dall’articolo 3 dell’AsylG.
- 4 Nel procedimento di appello, il ricorrente ha depositato la fotocopia di un certificato di registrazione dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, in prosiegua: l’«UNRWA»), che era già stato presentato al Bundesamt in occasione della sua udienza. Secondo quanto risulta dalla «Family Registration Card» (carta di registrazione familiare), era stato registrato come familiare a Yarmuk (campo profughi nella parte meridionale di Damasco).
- 5 Con sentenza del 18 dicembre 2017, l’Oberverwaltungsgericht (Corte d’appello amministrativa) ha respinto il ricorso della resistente avverso la sentenza del Verwaltungsgericht. A titolo di motivazione esso ha sostenuto che il ricorrente sarebbe un rifugiato apolide di etnia palestinese ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, dell’AsylG. La protezione dell’UNRWA sarebbe estesa al ricorrente. Egli non rientrerebbe nemmeno nel motivo di esclusione per mancanza di vulnerabilità, dal momento che la protezione da parte dell’UNRWA sarebbe cessata per motivi indipendenti dalla sua volontà. Quando ha lasciato la Siria, si sarebbe trovato in uno stato di grave insicurezza personale. La sua partenza non dovrebbe essere considerata volontaria, in ragione di situazioni coattive indipendenti dalla sua volontà. Ciò è indicativo del riconoscimento della protezione sussidiaria. Al momento della sua partenza, inoltre, egli non avrebbe potuto avvalersi della protezione dell’UNRWA in altre parti della zona operativa.

La Giordania e il Libano avevano già chiuso le loro frontiere ai rifugiati palestinesi che vi risiedevano, prima della partenza del richiedente dalla Siria.

- 6 A sostegno del proprio ricorso per cassazione («Revision»), la resistente sostiene che occorre chiarire se l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95, sia esclusa nel caso in cui un palestinese apolide, che fruisce della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA, soggiorni a lungo termine in una zona operativa dell'UNRWA diversa da quella in cui aveva precedentemente fruito dei servizi dell'organizzazione umanitaria e non chieda la protezione o l'assistenza dell'UNRWA nella zona operativa della sua attuale dimora.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Non inammissibilità della domanda di asilo del ricorrente in quanto sarebbe responsabile il «paese di primo asilo»

- 7 La domanda di asilo del ricorrente non è inammissibile ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, punto 4, dell'AsylG. Tale ipotesi ricorrerebbe solo se uno Stato che non è membro dell'Unione europea e che è disposto a riammettere lo straniero, fosse considerato come altro Stato terzo ai sensi dell'articolo 27, dell'AsylG. Con queste disposizioni dell'AsylG, il legislatore tedesco ha recepito il concetto di paese di primo asilo ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. «Altro Stato terzo» ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, punto 4, dell'AsylG, in combinato disposto con l'articolo 27 del medesimo, o «paese di primo asilo» ai sensi dell'articolo 35, della direttiva 2013/32, può essere solo uno Stato il cui territorio è diverso dal paese di soggiorno abituale del richiedente.
- 8 Il motivo d'inammissibilità di cui all'articolo 29, paragrafo 1, punto 4, dell'AsylG, non rileva: se il ricorrente avesse avuto l'ultima dimora abituale in Libano prima di lasciare il territorio sotto mandato dell'UNRWA, tale paese non sarebbe uno Stato terzo in quanto paese di residenza abituale. Come tale non verrebbe in considerazione nemmeno la Siria dal momento che, anche se il ricorrente non fosse stato minacciato di persecuzione in tale paese, alla fine del 2015 non erano garantite condizioni di vita ragionevoli a causa della situazione parabolica. Se, d'altro canto, l'ultimo luogo di dimora abituale del ricorrente fosse stato la Siria, il Libano non sarebbe un altro paese terzo o un paese di primo asilo, dal momento che il ricorrente non ha più soggiornato in Libano dopo aver lasciato la Siria alla fine di novembre 2015.

Fondatezza della domanda di asilo se al ricorrente è riconosciuto lo status di rifugiato ipso facto

- 9 La domanda di asilo sarebbe accolta nel merito se a) fossero soddisfatti i requisiti dell'articolo 1, sezione D, prima e seconda frase, della Convenzione di Ginevra, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima e seconda frase, della direttiva 2011/95, o dell'articolo 3, paragrafo 3, prima e seconda frase dell'AsylG, che recepisce tale disposizione della direttiva, e, b), se non intervengono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 1, sezioni E e F della Convenzione di Ginevra, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3 della direttiva 2011/95 e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'AsylG, che recepisce tale disposizione della direttiva.
- 10 Ai sensi dell'articolo 1, sezione D, prima frase, della Convenzione di Ginevra, quest'ultima non è applicabile alle persone che fruiscono attualmente della protezione o dell'assistenza di un'organizzazione o di un'istituzione delle Nazioni Unite che non sia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Se tale protezione o tale assistenza cessa per un motivo qualsiasi senza che la sorte di queste persone sia stata definitivamente regolata conformemente alle risoluzioni prese in merito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, esse fruiscono, ipso facto, ai sensi dell'articolo 1, sezione D, seconda frase, della Convenzione di Ginevra, di tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione. La clausola di esclusione di cui all'articolo 1, sezione D, prima frase, della Convenzione di Ginevra e la clausola di inclusione di cui all'articolo 1, sezione D, seconda frase, della Convenzione di Ginevra formano un'unità, nel senso che l'applicazione della Convenzione di Ginevra può essere presa in considerazione solo se sono soddisfatte le condizioni di entrambi i paragrafi della disposizione.
- 11 Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2011/95, un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se beneficia della protezione o dell'assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ai sensi dell'articolo 1, sezione D, della Convenzione di Ginevra. Quando siffatta protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali persone sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, queste persone sono ipso facto ammesse ai benefici della direttiva, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95.
- 12 Per quanto riguarda il ricorrente, non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/95 . Egli soddisfa altresì i requisiti della clausola di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, di tale direttiva.
- 13 L'UNRWA è uno degli organi o agenzie delle Nazioni Unite cui si fa riferimento in tali disposizioni. L'importanza concreta delle forme alternative di «protezione» e «assistenza» è determinata dall'attività svolta dall'UNRWA nell'ambito del suo

mandato. È determinante il fatto che l'interessato appartenga al gruppo di persone per le quali l'UNRWA ha assunto la responsabilità dell'assistenza conformemente al proprio mandato. In ogni caso, ciò vale per le persone che, come il ricorrente nella fattispecie, sono (ancora) registrate presso l'UNRWA come rifugiati palestinesi. Tale accezione è in linea con la ratio e la finalità della clausola di esclusione, che mira a garantire che i rifugiati palestinesi siano accolti in primo luogo dall'UNRWA e non dagli Stati contraenti, in particolare non dagli Stati arabi.

- 14 La clausola di esclusione riguarda solo le persone che beneficiano effettivamente dell'assistenza dell'UNRWA. Le disposizioni in questione devono essere interpretate restrittivamente. Il motivo dell'esclusione dallo status di rifugiato non riguarda solo le persone che beneficiano attualmente dell'assistenza dell'UNRWA, ma anche coloro che si sono effettivamente avvalsi di tale assistenza poco prima di presentare una domanda di asilo in uno Stato membro.
- 15 Il ricorrente ha beneficiato della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA poco prima di presentare la sua domanda di asilo, dal momento che risultava registrato come familiare a Yarmuk (campo profughi nella parte meridionale di Damasco), come dimostra la sua «Family Registration Card».
- 16 Senza chiarire le questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio non può stabilire se il ricorrente possieda i requisiti per l'applicazione della clausola di inclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95.
- 17 La clausola di inclusione ha la funzione di evitare lacune nella protezione. Di conseguenza, se l'UNRWA non garantisce più protezione o assistenza alla persona che chiede protezione internazionale nell'Unione, non vi è più spazio per l'esclusione generale dal riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione nell'Unione europea. Ciò si presume qualora si constati, sulla base di una valutazione individuale di tutte le circostanze rilevanti, che il palestinese apolide interessato si trova in uno stato di grave insicurezza personale e che l'UNRWA, la cui assistenza è stata richiesta dallo stesso, versa nell'impossibilità di assicurargli condizioni di vita conformi alla propria missione, sicché tale palestinese è costretto, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, a lasciare la zona operativa dell'UNRWA.
- 18 Nel verificare se, per qualunque motivo, tale protezione o assistenza ai sensi della clausola di inclusione sia cessata, il giudice del rinvio ritiene che si debba operare una distinzione tra il momento della partenza dal territorio sotto mandato dell'UNRWA e il momento rilevante ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, prima frase, dell'AsylG. Esso distingue inoltre concettualmente tra il territorio sotto mandato dell'UNRWA (cfr. UNRWA, CERI VII.C.) quale insieme delle zone operative, da un lato, e le singole zone operative (Fields of Operation, cfr. UNRWA, CERI VII.E.) dall'altro.

- 19 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se, per la valutazione dell'esistenza delle condizioni di applicazione della clausola di inclusione al momento della partenza dal territorio sotto mandato dell'UNRWA, sia rilevante, sotto il profilo geografico, solo la zona operativa dell'ultimo soggiorno effettivo dell'apolide interessato, o se, a tale riguardo, debbano essere prese in considerazione anche altre zone operative.
- 20 Secondo il giudice del rinvio, occorre prendere in considerazione non solo la zona operativa in cui l'apolide soggiornava effettivamente quando ha lasciato il territorio sotto mandato dell'UNRWA, ma anche altre zone operative appartenenti al territorio sotto mandato dell'UNRWA, a seconda delle circostanze generali del singolo caso.
- 21 La seconda questione pregiudiziale mira a chiarire in quali circostanze, ai fini di verificare l'esistenza delle condizioni per applicare la clausola di inclusione, debbano essere incluse altre zone operative, qualora non si debba in ogni caso prendere in considerazione l'intera zona sotto mandato in generale.
- 22 Secondo il giudice del rinvio, oltre alla zona operativa dell'ultima dimora effettiva, devono essere prese in considerazione le zone operative con cui l'apolide aveva un legame sostanziale prima di lasciare la zona sotto mandato dell'UNRWA.
- 23 Un apolide palestinese non può chiedere garanzia di protezione o assistenza in una zona operativa diversa da quella della sua ultima dimora effettiva, a meno che non abbia un legame sostanziale con tale zona. Tale può essere un precedente soggiorno in tale zona, ma possono esserlo anche altre circostanze, come il soggiorno di parenti stretti in tale zona. Inoltre, deve essere possibile e ragionevole per gli apolidi palestinesi entrare e soggiornare in tale zona operativa. L'autorizzazione ad entrare nel paese è soggetta alla normativa della pertinente zona operativa.
- 24 La giurisprudenza della Corte di giustizia potrebbe, tuttavia deporre nel senso che è sempre rilevante l'intero territorio sotto mandato, indipendentemente dal fatto che sia garantito l'accesso effettivo, dal momento che è sufficiente che la protezione o l'assistenza sia effettivamente concessa nella zona operativa dell'UNRWA, e la nozione di zona operativa, quantomeno nel caso della sentenza Alheto (punti 7, 131 e seguenti), è utilizzata nel senso dell'intero territorio del mandato transfrontaliero. Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se la sua interpretazione della direttiva sia corretta. In questo contesto occorre altresì chiarire se l'ultima dimora abituale attuale o precedente nella zona operativa più ampia sia un prerequisito affinché un palestinese apolide possa chiedere la protezione o assistenza dell'UNRWA in tale territorio.
- 25 La terza questione pregiudiziale è volta a chiarire se la presunzione dell'esistenza delle condizioni di applicazione della clausola di inclusione sia soggetta a restrizioni in caso di spostamento tra le diverse zone operative.

- 26 Dalla giurisprudenza della Corte si evince chiaramente che la semplice assenza dal territorio sotto mandato dell'UNRWA, o la decisione volontaria di partire, non deve essere considerata come una cessazione della protezione o dell'assistenza (sentenza El Kott e a., punto 49 e segg., 59). Secondo il giudice del rinvio, la terza questione deve essere risolta nel senso che l'esclusione dal riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2011/95 si estende anche ad un apolide che lascia il territorio sotto mandato dell'UNRWA perché si trova in uno stato di grave insicurezza personale e l'UNRWA versa nell'impossibilità di assicurargli protezione o assistenza in tale territorio, a condizione che si sia recato in tale zona operativa senza motivi impellenti, anche se non si trovava in uno stato personale di grave insicurezza nella zona operativa della sua precedente dimora e non poteva contare, sulla base delle circostanze al momento del passaggio, sulla protezione o l'assistenza dell'UNRWA nella zona operativa ospitante e non poteva aspettarsi di poter tornare nel prossimo futuro nella zona operativa della sua precedente dimora.
- 27 La quarta questione pregiudiziale mira a chiarire se per valutare l'esistenza delle condizioni di applicazione della clausola di inclusione nel momento rilevante per la decisione (articolo 77 dell'AsylG) si debba prendere in considerazione, sotto il profilo geografico, solo la zona operativa dell'ultima dimora abituale dell'apolide interessato, o se, a tale riguardo, si debba tenere conto anche di altre zone operative.
- 28 Per il riconoscimento dello status di rifugiato ipso facto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95, non è sufficiente il fatto che, al momento della partenza dal territorio sotto mandato, l'interessato non beneficiasse più della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA. Inoltre, nel momento rilevante per l'ultima udienza o per la decisione del giudice di merito ai sensi dell'articolo 77 dell'AsylG, non deve essere possibile per lo stesso ritornare nella zona operativa e beneficiare nuovamente della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA.
- 29 Il giudice del rinvio tende a ritenere che, per valutare il mantenimento delle condizioni di applicazione della clausola di inclusione, oltre alla zona operativa dell'ultima dimora abituale, debbano essere prese in considerazione anche le zone operative con le quali l'apolide interessato ha un legame sostanziale. Tale legame può eventualmente essere determinato dalla dimora effettiva, ma non (ancora) abituale. Può, tuttavia, basarsi anche su altre circostanze, quali il soggiorno di parenti stretti in tale zona operativa. Il soggiorno deve essere possibile e ragionevole per l'interessato.
- 30 La quinta questione pregiudiziale ha lo scopo di chiarire, in funzione della risposta alle altre questioni pregiudiziali, il significato eventualmente rilevante della nozione di dimora abituale.
- 31 Il giudice del rinvio tende a ritenere che, anche in questo contesto, l'assunzione dell'(ultima) dimora abituale presupponga solo che l'apolide ha effettivamente il

suo centro interesse nella zona operativa di cui trattasi, vale a dire, che non vi soggiorna solo temporaneamente e che le autorità competenti non abbiano adottato misure volte a porre fine al suo soggiorno. Non è necessario che il soggiorno sia anche regolare.

- 32 Secondo la giurisprudenza nazionale, la condizione preliminare per la dimora abituale è che la persona soggiorni nel paese di cui trattasi non solo temporaneamente, ma per un periodo di tempo non prevedibile e che, pertanto, la cessazione del soggiorno sia incerta. Le circostanze oggettive del soggiorno devono indicare una certa continuità e regolarità. La persona deve avere il centro della propria esistenza nel luogo di dimora abituale. Il giudice del rinvio si chiede se la sua definizione del paese di dimora abituale, ripresa dal diritto nazionale, corrisponda anche alla nozione di diritto dell'Unione [cfr. articolo 2, lettera d), e, in particolare, articolo 2, lettera n), della direttiva 2011/95] e in quale misura siano rilevanti in tal senso gli altri aspetti sollevati nelle questioni pregiudiziali.